

TRIBUNALE DI IMPERIA

ESTRATTO

Liquidazione controllata 1/2023

Il Tribunale di Imperia, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII dichiara l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio del Sig. Michele TIZIANO (c.f. TZNMHL70P29I138Q), nato a Sanremo (IM) il 29/09/1970, e residente in Sanremo, via Lamarmora 248 nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis; nomina Liquidatore la dott.ssa Minazzo Patrizia nata a Ceva (CN) il 19/03/1977 cod. fisc. MNZPRZ77C59C589T, con studio in Diano Marina (IM), via Colombo 82, iscritta all'ordine dei dottori commercialisti di Imperia al n. 150, già Gestore della Crisi, ordina al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso; assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine non superiore a 60 gg entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII; dispone che il liquidatore - notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande; - esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Imperia, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 2016/679; - aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza; - entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato; - scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati; - ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione; - due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso; - chieda, una volta compiuto il riparto

LIQUIDATORE:
Dott.ssa Patrizia Minazzo

finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII; ordina la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed in particolare che l'importo di ciascuno stipendio netto mensile, che ecceda la somma di € 1.130,00 oltre agli eventuali aumenti di perequazione automatica per adeguamento al costo della vita, sia obbligatoriamente e senza dilazione versato su conto corrente indicato dal Liquidatore ed intestato alla procedura; ordina la consegna o il rilascio di eventuali beni sopravvenuti nella immediata disponibilità del liquidatore ed in caso si tratti somme di denaro, l'immediato versamento sul conto corrente intestato alla procedura; dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di Euro 1.130,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII, oltre agli eventuali aumenti di perequazione automatica per adeguamento al costo della vita, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione del liquidatore mano a mano che maturano. Dispone a carico del debitore l'obbligo di comunicazione al Liquidatore con cadenza semestrale degli estratti conto postali o bancari di pertinenza del debitore per consentire l'attività di vigilanza.
Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Imperia, in data 08.05.2023.

Il Giudice rel. Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
Il Presidente Dott.ssa Paola Cappello